

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA AREE (C.D. PROGRESSIONI VERTICALI), AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5, DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, PERIODO 2019-2021, SOTTOSCRITTO IL 18 GENNAIO 2024, RISERVATE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO IN SERVIZIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

ART. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure valutative per le progressioni tra le Aree ai sensi dell'art. 92, comma 5, del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia, per la valorizzazione delle professionalità interne, in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. È facoltà dell'Università degli Studi di Perugia prevedere, nel piano triennale di fabbisogno del personale e negli atti di programmazione attuativi dello stesso l'attivazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio a tempo indeterminato in possesso dei requisiti indicati nell'Allegato H – Tabella di corrispondenza – al C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione.
3. Il numero dei posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni e negli atti di programmazione attuativi degli stessi, eccezion fatta per le procedure selettive a valere sulle risorse di cui all'art. 92, comma 7 del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024.
4. Le procedure di cui al presente regolamento mirano a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, nonché l'esperienza maturata nell'area di provenienza e le capacità acquisite e necessarie per svolgere le attività dell'Area professionale superiore, in relazione alle specifiche esigenze organizzative dell'Amministrazione, per una più ampia funzionalità dei servizi.
5. Il personale riclassificato nell'Area immediatamente superiore, a seguito delle procedure valutative di cui al presente regolamento, non è soggetto al periodo di prova.

ART. 2 – Requisiti di partecipazione

1. Le procedure valutative di cui al presente Regolamento sono riservate ai dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia che, alla data di scadenza stabilita dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione:
 - a) sono in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia;
 - b) sono in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell'Allegato H – Tabella di corrispondenza di cui all'art. 92 per il personale Università - al C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024:

Progressione da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a specifiche qualificazioni ove richieste e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure, ove non posseduto il diploma di scuola secondaria di secondo grado: b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;
Progressione da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari	a) laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure, ove non posseduta la laurea: b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;

c) appartengono alla area immediatamente inferiore a quella del posto oggetto della procedura valutativa, con un'anzianità minima di cinque anni maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, in detta area; non saranno computati nei cinque anni i periodi di aspettativa o altra assenza che non concorrano alla maturazione dell'anzianità di servizio;

d) non hanno riportato, nel triennio antecedente la procedura valutativa, alcuna sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto e non si trovano in una condizione di sospensione dal servizio;

e) non hanno subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo status di pubblico dipendente, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione;

f) aver acquisito negli ultimi tre anni di servizio una positiva valutazione della Performance con punteggio medio di almeno 70/100.

2. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire o per particolari funzioni professionali, i bandi potranno prevedere che l'esperienza richiesta, quale requisito di ammissione, sia stata maturata in specifici settori professionali (e in corrispondenti aree ai sensi del C.C.N.L. comparto Università 1998-2001) e/o, in caso di progressioni verticali per la copertura di posti funzionali a ricoprire specifiche responsabilità e/o posizioni organizzative, che l'esperienza richiesta, quale requisito di ammissione, sia stata maturata presso la/le strutture per le cui esigenze viene espletata la procedura.

3. L'accertamento del difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura valutativa comporta, in ogni fase del procedimento, l'esclusione del candidato dalla procedura, con provvedimento motivato.

ART. 3 - Fasi della procedura valutativa

1. La procedura valutativa si articola nelle seguenti fasi:

- a) approvazione e pubblicazione del bando;
- b) presentazione delle domande e procedimento di ammissione;
- c) nomina della Commissione Giudicatrice;
- d) valutazione titoli e svolgimento del colloquio;
- e) formazione della graduatoria;
- f) chiamata in servizio.

ART. 4 – Bando.

1. Le procedure di cui al presente Regolamento sono indette con bando emanato dal Direttore Generale in base alle previsioni del piano triennale del fabbisogno del personale e degli atti di programmazione attuativi dello stesso, pubblicato sull'albo on line di Ateneo e reso disponibile sul sito di Ateneo per 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione si riserva l'adozione di ulteriori strumenti di diffusione del suddetto bando al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, anche per via telematica.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, il bando determina almeno i seguenti aspetti:

- a) numero dei posti disponibili, indicando Area professionale e settore professionale;
- b) requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;
- c) termini e modalità per la presentazione della domanda di partecipazione;
- e) eventuale struttura/e per le cui esigenze è bandita la procedura valutativa.

ART. 5 - Istruttoria e ammissione delle domande di partecipazione

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, viene effettuato l'esame della regolarità delle domande e dei documenti prodotti. Al termine di tale istruttoria, il Direttore Generale con provvedimento approva:

- l'elenco dei candidati ammessi;
- l'eventuale elenco dei candidati ammessi con riserva, la cui posizione è suscettibile di regolarizzazione entro un termine contestualmente fissato. La regolarizzazione è ammessa nei casi di incompletezza di una o più dichiarazioni circa il possesso dei requisiti;
- l'elenco dei candidati esclusi.

2. Resta salvo quanto dispone l'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.

ART. 6 - Commissione Giudicatrice.

1. La Commissione Giudicatrice è nominata, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con provvedimento del Direttore Generale.
2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra esperti di comprovata competenza, in relazione al profilo messo a bando. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'articolo 57 del D. Lgs n. 165/2001. Per lo svolgimento del colloquio delle predette Commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.
3. Non possono far parte delle Commissioni i componenti degli Organi di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e che abbiano riportate condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale. Tale ultimo divieto si applica anche ai segretari delle commissioni.
4. Tutti i componenti della Commissione giudicatrice non dovranno trovarsi, altresì, nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
5. Tutti i componenti della Commissione Giudicatrice, se scelti tra il personale tecnico - amministrativo, devono appartenere a un' Area pari o superiore rispetto al posto oggetto della procedura valutativa e devono, in ogni caso, essere inquadrati in un' Area non inferiore all'Area dei Funzionari del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca o ad Aree a essa equiparate in altri comparti della pubblica amministrazione.
6. La Commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i suoi componenti e assume le determinazioni mediante votazione palese e a maggioranza di voti. La Commissione si può avvalere di strumenti telematici di lavoro e può espletare i lavori da remoto o in modalità mista o in presenza.
7. Per ogni seduta è redatto a cura del Segretario il verbale, opportunamente sottoscritto o comunque condiviso da tutti i componenti della Commissione in coerenza alle modalità di espletamento della seduta. Ciascun commissario ha diritto a far risultare nel verbale il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della Commissione. Il diritto di accesso ai verbali e agli atti del procedimento è esercitato ai sensi della legge n. 241/1990 e del regolamento di Ateneo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi al termine della procedura.
8. Il commissario che, per assenza, non consenta lo svolgimento di due sedute, anche non consecutive, decade automaticamente dall'incarico.
9. Le funzioni di Segretario della Commissione Giudicatrice sono svolte da un dipendente appartenente ad un'Area non inferiore a quella dei Collaboratori.

ART 7 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa

1. Le procedure per le progressioni tra Aree si svolgono con valutazione comparativa cui fa seguito l'attribuzione di un punteggio massimo di 100/100.

IN CASO DI PROGRESSIONI DALL'AREA DEGLI OPERATORI ALL'AREA DEI COLLABORATORI

- A) ESPERIENZA MATURATA nell'area di provenienza, per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: fino ad un massimo di 27 punti**

Ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, utile alla maturazione	0,5 punti
---	-----------

dell'anzianità di servizio, nell'Area di provenienza, ivi compresa l'anzianità di servizio maturata per effetto di contratti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Perugia	1 punto se nel settore professionale (e corrispondente area ai sensi del C.C.N.L. comparto Università 1998-2001) indicato nel bando 2 punti se nella/e struttura/e per le cui esigenze il posto è bandito 3 punti se nel settore professionale (e corrispondente area ai sensi del C.C.N.L. comparto Università 1998-2001) indicato nel bando e nella/e struttura/e per le cui esigenze il posto è bandito
---	---

B) Il possesso di TITOLI DI STUDIO, ulteriori rispetto a quelli necessari per l'accesso dall'esterno al profilo e al posto oggetto della procedura: fino a un massimo di 25 punti

Titoli di studio	PUNTEGGIO
Laurea triennale (da valutare solo per le procedure per passaggio in area dei collaboratori).	2,5 punti per ciascun titolo non attinente al profilo 5 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Laurea specialistica/magistrale (assorbono il punteggio della laurea triennale, per cui non può essere riconosciuto punteggio autonomo alla laurea triennale richiesta ai fini del conseguimento della laurea specialistica/magistrale) laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea vecchio ordinamento solo per procedure per passaggi in area dei collaboratori e in area dei funzionari	5 punti per ciascun titolo non attinente al profilo 10 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Master universitario di I livello	2,5 punti per ciascun titolo non attinente al profilo 5 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Master universitario di II livello, Diploma di Scuola di Specializzazione	3 punti per ciascun titolo non attinente al profilo 5,5 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Dottorato di Ricerca	7 punti per ciascun titolo

C) COMPETENZE PROFESSIONALI: fino ad un massimo di 48 punti

C.1) incarichi rivestiti, attinenti al profilo e al posto oggetto della procedura, puntualmente dichiarati nella domanda di partecipazione: fino a un massimo di 20 punti.

In questa categoria sono valutate le seguenti tipologie di incarico:

- I. Incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 / Responsabile di settore presso Dipartimenti e Centri (sono settori quelli di cui al CCI): punti 3 per ogni anno di incarico o frazione di anno superiore a 6 mesi, a prescindere dal numero dei procedimenti e dei settori;
- II. Incarico di Responsabile Unico di Procedimento-Progetto ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici: punti 0,5 per ogni incarico riferito a singola procedura di gara/affidamento in relazione al momento di nomina, fino ad un massimo di 3 punti per anno solare;
- III. Incarico di Delegato al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI: punti 1,5 per ogni anno di incarico o frazione di anno superiore a 6 mesi.

Qualora il Bando preveda, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e) del presente Regolamento, una specifica struttura per le cui esigenze è bandita la procedura valutativa, i punteggi che precedono sono incrementati, per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, di 1 punto in relazione alla valutazione in ordine all'espletamento dell'incarico presso la struttura per le cui esigenze è bandita la procedura, fermo restando il limite massimo di 20 punti.

C.2) Attività formative e abilitazioni professionali (fino a un massimo di 3 punti).

C.3) Colloquio di approfondimento delle COMPETENZE PROFESSIONALI, per effetto delle attività espletate, degli incarichi ricoperti, delle attività formative, ivi comprese abilitazioni professionali, dichiarate dal candidato alla luce dell'Area professionale oggetto della procedura e di quanto precisato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento (fino a un massimo di 25 punti).

IN CASO DI PROGRESSIONI DALL'AREA DEI COLLABORATORI ALL'AREA DEI FUNZIONARI

A) ESPERIENZA MATURATA nell'area di provenienza, per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: fino ad un massimo di 25 punti

Ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, utile alla maturazione dell'anzianità di servizio, nell'Area di provenienza, ivi compresa l'anzianità di servizio maturata per effetto di contratti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Perugia	0,5 punti 1 punto se nel settore professionale (e corrispondente area ai sensi del C.C.N.L. comparto Università 1998-2001) indicato nel bando 2 punti se nella/e struttura/e per le cui esigenze il posto è bandito 3 punti se nel settore professionale (e corrispondente area ai sensi del C.C.N.L. comparto Università 1998-2001) indicato nel bando e nella/e struttura/e per le cui esigenze il posto è bandito
---	---

B) Il possesso di TITOLI DI STUDIO, ulteriori rispetto a quelli necessari per l'accesso dall'esterno al profilo e al posto oggetto della procedura: fino a un massimo di 25 punti

Titoli di studio	PUNTEGGIO
Laurea triennale ulteriore rispetto alla Laurea utilizzata quale titolo di accesso.	2,5 punti per ciascun titolo non attinente al profilo 5 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Laurea specialistica/magistrale (assorbono il punteggio della laurea triennale, per cui non può essere riconosciuto punteggio autonomo alla laurea triennale richiesta ai fini del conseguimento della laurea specialistica/magistrale) laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea vecchio ordinamento solo per procedure per passaggi in area dei collaboratori e in area dei funzionari	5 punti per ciascun titolo non attinente al profilo 10 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Master universitario di I livello	2,5 punti per ciascun titolo non attinente al profilo 5 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Master universitario di II livello, Diploma di Scuola di Specializzazione	3 punti per ciascun titolo non attinente al profilo 5,5 punti per ciascun titolo attinente al profilo.
Dottorato di Ricerca	7 punti per ciascun titolo

C) COMPETENZE PROFESSIONALI: fino ad un massimo di 50 punti

C.1) incarichi rivestiti, attinenti al profilo e al posto oggetto della procedura, puntualmente dichiarati nella domanda di partecipazione: fino a un massimo di 23 punti.

In questa categoria sono valutate le seguenti tipologie di incarico:

- I. Incarico di Responsabile di Ufficio / Responsabile di strutture bibliotecarie e del Fondo Antico: punti 6 per ogni anno di incarico o frazione di anno superiore a 6 mesi;
- II. Incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 / Responsabile di settore presso Dipartimenti e Centri (sono settori quelli di cui al CCI): punti 2,5 per ogni anno di incarico o frazione di anno superiore a 6 mesi, a prescindere dal numero dei procedimenti e di settori;
- III. Incarico di Responsabile Unico di Procedimento-Progetto ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici: punti 0,3 per ogni incarico riferito a singola procedura di gara/affidamento in relazione al momento di nomina, fino ad un massimo di 2,5 punti per anno solare;

- IV. Incarico di Delegato al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI: punti 1 per ogni anno di incarico o frazione di anno superiore a 6 mesi.

Qualora il Bando preveda, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e) del presente Regolamento, una specifica struttura per le cui esigenze è bandita la procedura, i punteggi che precedono sono incrementati, per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, di 1 punto in relazione alla valutazione in ordine all'espletamento dell'incarico presso la struttura per le cui esigenze è bandita la procedura, fermo restando il limite massimo di 23 punti.

C.2) Attività formative e abilitazioni professionali (fino a un massimo di 2 punti).

C.3) Colloquio di approfondimento delle COMPETENZE PROFESSIONALI, per effetto delle attività espletate, degli incarichi ricoperti, delle attività formative, ivi comprese abilitazioni professionali, dichiarate dal candidato alla luce dell'Area professionale oggetto della procedura e di quanto precisato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento (fino a un massimo di 25 punti).

2. La votazione finale ottenuta da ciascun candidato è determinata sommando il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli al punteggio ottenuto nel colloquio. Il punteggio complessivo minimo per l'inserimento nella graduatoria di merito è di 40/100.

3. È onere del/della candidato/a produrre un curriculum vitae aggiornato con valore puramente conoscitivo, nonché un'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 dei titoli e delle competenze professionali dichiarate che presenta ai fini della valutazione.

ART. 8 Graduatoria e approvazione atti

1. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Giudicatrice secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun/a candidato/a, è approvata con provvedimento del Direttore Generale che contestualmente individua i vincitori in relazione al numero dei posti disponibili. Il provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

2. A parità di merito sono applicati i titoli di preferenza indicati all'art. 5, comma 4, del DPR 487/94 e ss.mm.ii..

ART. 9 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative, contrattuali e statutarie in vigore.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line dell'Ateneo.